

Studio Patrizia Riva


Dottori Commercialisti e Avvocati Associati

<i>Patrizia Riva</i>	<i>Ph.D - Dottore Commercialista - Revisore Contabile - C.t.u.</i>
<i>Ezio Riva</i>	<i>Avvocato</i>
<i>Denise Mapelli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Francesca Cassago</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Fabio Bagnoli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Joel Giuliani</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Stefania Bocchino</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Ambra Garelli</i>	<i>Dottore Commercialista – Revisore Contabile</i>
<i>Simone Accettura</i>	<i>Dottore Commercialista</i>
<i>Laura Cattaneo</i>	<i>Revisore Legale (Of Counsel)</i>
<i>Sara Redaelli</i>	<i>Dottore in Economia e Commercio</i>
<i>Carlo D'Addato</i>	<i>Dottore in Amministrazione, Controllo e Professione</i>

Informativa n. 6 del 23.05.2022

OGGETTO: Decreto legge n. 36/2022

Soggetti interessati



DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Tel/fax +39 02.248.53.06

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Sommario

1. INTRODUZIONE.....	3
2. Articolo 18, comma 1 – Sanzioni per pagamenti POS	4
3. Articolo 18, commi 2 e 3 – Estensione della fattura elettronica	4
4. Istituzione del “portale nazionale del sommerso”	5
5. Sicurezza sul lavoro nell’esecuzione del PNRR	6
6. Articolo 24, Comma 1 – Comunicazione all’ENEA per interventi di recupero edilizio, antisismici e “bonus mobili”	7
7. Articolo 34 – Certificazione della parità di genere	7
8. Articolo 42 – Ulteriore proroga dell’entrata in vigore del codice della crisi	8

DOTTORI COMMERCIALISTI

*Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86*

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

1. INTRODUZIONE

La presente circolare illustra le principali novità fiscali introdotte a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge n. 36 del 30 aprile 2022.

In sintesi le principali misure in vigore dal 01 maggio 2022:

- Doppia sanzione per gli esercenti che non consentono l'uso del POS: 30 euro per ogni transazione rifiutata, maggiorata del 4% del valore della transazione rifiutata.
- Estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica ai seguenti soggetti:
 - Rientranti nel regime di vantaggio;
 - Rientranti nel cosiddetto regime forfettario;
 - Rientranti nel regime della Legge 398/1991 con ricavi derivanti dall'attività commerciale per importi non superiore ai 65.000 euro.
- Obbligo di comunicazione all'ENEA anche per interventi di recupero edilizio, antisismici e "bonus mobili".
- Ulteriore proroga dell'entrata in vigore del codice della crisi

Di seguito una trattazione più dettagliata delle novità di maggior rilievo.

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

2. Articolo 18, comma 1 – Sanzioni per pagamenti POS

Viene stabilito che le sanzioni per mancata accettazione, da parte di commercianti e professionisti, di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con carte di debito o di credito, scattano dal 30 giugno 2022.

La cosiddetta **sanzione POS** è divisa in due parti:

- Una parte fissa pari a 30 euro e,
- Una parte variabile pari al 4 per cento del valore della transazione per la quale è stata rifiutata l'accettazione del pagamento "elettronico".

In presenza delle violazioni in commento la norma prescrive che non è possibile avvalersi del pagamento della sanzione in misura ridotta.

Sommario

3. Articolo 18, commi 2 e 3 – Estensione della fattura elettronica

A decorrere dal 01 luglio 2022 entra in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica anche per i seguenti soggetti:

- **Soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio"**, di cui al decreto-legge n. 98 del 2011;
- **Soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime forfettario"**, di cui alla legge n. 190 del 2014;
- **Soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione per l'applicazione del regime speciale IVA e delle imposte sui redditi, di cui alla legge n. 398 del 1991** (sostanzialmente associazioni sportive dilettantistiche ed enti del terzo settore), che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore ad euro 65.000.

Si ricorda che la norma, ancora applicabile fino al 30 giugno 2022, stabilisce che se i soggetti che applicano il regime speciale di cui alla citata legge n. 398, nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi per un importo superiore a 65.000, devono assicurare che

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caromi 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

la fattura venga emessa, per loro conto, dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.

Restano esclusi dal nuovo obbligo, fino al 31.12.2023, i soggetti sopra indicati che, nell'anno precedente, hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 25.000. Per questi ultimi soggetti l'obbligo di fattura elettronica scatta dal 01 gennaio 2024.

Con l'obbligo di fatturazione elettronica, anche i predetti soggetti dovranno:

- ricevere le fatture passive in modalità elettronica tramite Sistema di Interscambio;
- conservare in modalità sostitutiva, le fatture emesse e ricevute;
- assolvere l'imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse esclusivamente con modalità telematica (F24) e cadenza trimestrale.

Per ciò che concerne i termini di emissione delle fatture elettroniche trovano applicazione le norme ordinarie. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà avvenire entro 12 giorni dalla data di emissione.

Per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, ai soggetti sopra indicati, non si applicano le sanzioni in caso di tardiva emissione della fattura elettronica a condizione che la stessa venga comunque emessa, da tali soggetti, entro il mese successivo a quelle di effettuazione dell'operazione.

Sommario

4. Istituzione del "portale nazionale del sommerso"

L'art. 19 del DL 36/2022 interviene sull'art. 10 del DLgs. 23.4.2004 n. 124 – sostituendone il co. 1 e aggiungendo il co. 1-bis – e istituisce il c.d. "Portale nazionale del sommerso" (PNS), in sostituzione e integrazione delle banche dati esistenti.

Il Portale sarà gestito dall'Ispettorato nazionale del lavoro e avrà come obiettivo quello di garantire un'efficace programmazione dell'attività ispettiva e di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale.

Sommario

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

5. Sicurezza sul lavoro nell'esecuzione del PNRR

L'art. 20 del DL 36/2022 prevede la possibilità che l'INAIL possa promuovere specifici protocolli di intesa con aziende o grandi gruppi industriali impegnati nell'esecuzione dei singoli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Attraverso la formazione straordinaria, lo sviluppo di nuove tecnologie e modelli organizzativi, tali protocolli mirano a:

- contrastare il fenomeno infortunistico;
- tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

In particolare, la norma in esame dispone che, tra gli altri, vengano realizzati:

- programmi straordinari di formazione in materia di salute e sicurezza che, fermi restando gli obblighi formativi spettanti al datore di lavoro, mirano a qualificare ulteriormente le competenze dei lavoratori nei settori caratterizzati da maggiore crescita occupazionale in ragione degli investimenti programmati;
- progetti di ricerca e sperimentazione di soluzioni tecnologiche in materia, tra l'altro, di robotica, esoscheletri, sensoristica per il monitoraggio degli ambienti di lavoro, materiali innovativi per l'abbigliamento lavorativo, dispositivi di visione immersiva e realtà aumentata, per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sul lavoro;
- sviluppo di strumenti e modelli organizzativi avanzati di analisi e gestione dei rischi per la salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, inclusi quelli da interferenze generate dalla compresenza di lavorazioni multiple;
- iniziative congiunte di comunicazione e promozione della cultura della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Informazioni presenti

All'interno del "Portale nazionale del sommerso" confluiranno:

- le risultanze dell'attività di vigilanza svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell'INPS, dell'INAIL, dell'Arma dei Carabinieri e della

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Guardia di finanza avverso violazioni in materia di lavoro sommerso e in materia di lavoro e legislazione sociale;

- i verbali ispettivi e ogni altro provvedimento consequenziale all'attività di vigilanza, compresi tutti gli atti relativi ad eventuali contenziosi instaurati sul medesimo verbale.

• **Sommario**

6. Articolo 24, Comma 1 – Comunicazione all'ENEA per interventi di recupero edilizio, antisismici e "bonus mobili"

Modificando l'art. 16 co. 2-*bis* del DL 63/2013, l'art. 24 co. 1 del DL 36/2022 stabilisce che, in relazione agli interventi di cui all'art. 16 del DL 63/2013 (recupero edilizio, interventi antisismici e c.d. "bonus mobili"), devono essere trasmesse telematicamente all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati al fine del loro monitoraggio.

Detta comunicazione riguarderebbe tutti gli interventi disciplinati dall'art. 16 del DL 63/2013 e non soltanto quelli dai quali si ottiene un risparmio energetico (come prevedeva invece la precedente formulazione del suddetto co. 2-*bis ante* modifiche introdotte dal DL 36/2022).

Sommario

7. Articolo 34 – Certificazione della parità di genere

L'art. 34 del DL 36/2022 prevede il rafforzamento del sistema di certificazione della parità di genere ex art. 46-bis del DLgs. 11.4.2006 n. 198 nell'ambito degli appalti pubblici, così come disciplinati dal DLgs. 18.4.2016 n. 50 (c.d. "Codice dei contratti pubblici").

In particolare, il citato art. 34 – integrando gli artt. 93 co. 7 e 95 co. 13 del DLgs. 50/2016 – stabilisce che:

- nei contratti di servizi e forniture, la certificazione della parità di genere rappresenti un documento il cui possesso può garantire l'accesso alla riduzione del 30% dell'importo della garanzia per la partecipazione alla procedura disciplinata dall'art. 93 co. 7 del DLgs. 50/2016;
- le amministrazioni aggiudicatrici devono indicare nel bando di gara (nell'avviso o nell'invito) il maggiore punteggio relativo anche all'adozione di politiche tese al

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere.

• **Sommario**

8. Articolo 42 – Ulteriore proroga dell’entrata in vigore del codice della crisi

L’art. 42 del DL 36/2022 ha modificato l’art. 389 del DLgs. 14/2019:

- rinviando al 15.7.2022 l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza;
- abrogando il co. 1-bis del medesimo articolo, in vista del definitivo superamento delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi.

Restano salve le norme in vigore dal 16.3.2019 (art. 389 co. 2 del DLgs. 14/2019).

Rinvio del codice della crisi

A causa dell’emergenza economica e sanitaria cagionata dal COVID-19, il termine di entrata in vigore del Codice della crisi previsto al 15.8.2020 era stato differito, inizialmente, all’1.9.2020 (art. 5 del DL 8.4.2020 n. 23, c.d. “liquidità”, conv. L. 5.6.2020 n. 40) e successivamente al 16.5.2022 (art. 1 del DL 24.8.2021 n. 118 conv. L. 21.10.2021 n. 147).

L’art. 42 del DL 36/2022 ha, quindi, ulteriormente rinviato l’entrata in vigore del DLgs. 14/2019 al 15.7.2022.

La nuova data si pone in linea con il termine ultimo di recepimento della direttiva UE 20.6.2019 n. 1023 (c.d. “Insolvency”), fissato per il 17.7.2022, ed appare opportuna in ragione delle modifiche al Codice della crisi che potrebbero essere introdotte con il nuovo decreto correttivo.

Strumenti di allerta e composizione assistita della crisi

L’art. 42 del DL 36/2022 ha, inoltre, abrogato il co. 1-bis dell’art. 389 del DLgs. 14/2019.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com

Quest'ultima norma – per effetto delle modifiche di cui all'art. 1 del DL 24.8.2021 n. 118 conv. L. 21.10.2021 n. 147 – aveva rinviato al 31.12.2023 l'entrata in vigore del Titolo II, Parte prima, del DLgs. 14/2019, recante la disciplina delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi.

L'abrogazione del co. 1-bis dell'art. 389 del DLgs. 14/2019 è giustificata dal definitivo superamento della disciplina dell'allerta e della composizione assistita della crisi, unitamente alla figura dell'OCRI, come originariamente concepita.

A tal proposito, si ricorda che lo schema di decreto correttivo del Codice della crisi (c.d. "secondo correttivo") – il cui iter di approvazione è ancora in corso – contempla l'integrale sostituzione delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi con le nuove discipline:

- della composizione negoziata di cui al DL 118/2021 conv. L. 147/2021;
- delle segnalazioni – di cui alla L. 233/2021 di conversione del DL 152/2021, per l'attuazione del PNRR – circa la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla composizione negoziata che l'organo di controllo ed i creditori pubblici qualificati sono tenuti a indirizzare (al ricorrerne dei presupposti) all'imprenditore e all'organo amministrativo.

Per effetto delle modifiche che saranno apportate dal decreto correttivo, dovrebbe altresì ritenersi superato l'art. 5 co. 14 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. "Sostegni"), conv. L. 21.5.2021 n. 69, che rinviava gli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati (per come in origine concepiti), di cui all'art. 15 del DLgs. 14/2019 (secondo la formulazione originaria).

Sommario

Le informazioni fiscali e le altre circolari predisposte dallo Studio non contengono una trattazione completa degli argomenti segnalati e non costituiscono un parere professionale.

Lo Studio Patrizia Riva non assume alcuna responsabilità circa eventuali lacune o inesattezze delle proprie circolari informative. I clienti interessati ad un parere professionale in merito ad argomenti trattati sono pregati di contattare i professionisti dello Studio.

DOTTORI COMMERCIALISTI

Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax + 39 039.230.44.86

e-mail: info@studio-riva.com

AVVOCATI

Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)

PI: 05349300961



Website: www.studio-riva.com
